

PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE TITOLO III CAPITOLO 10

TESTO MODIFICATO

....omissis....

3.10.5 Allevamenti di animali: Distanze

La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento comunale (zone agricole).

I nuovi allevamenti zootecnici dovranno rispettare le seguenti distanze:

A. BOVINI – BUFALINI – EQUINI – OVI-CAPRINI – STRUZZI

- 1) *da zone edificabili residenziali (tessuti di antica formazione ed urbano consolidato, aree servizi)* 200 metri
- 2) *da case isolate di terzi non adibite ad uso agricolo e Tessuti produttivi* 100 metri
- 3) *da tutte le abitazione poste in zona agricola diverse dal punto 2) comprese quelle del centro aziendale* 25 metri

B. SUINI - AVI-CUNICOLI – CANILI

- 1) *da zone edificabili residenziali (tessuti di antica formazione ed urbano consolidato, aree servizi)* 600 metri
- 2) *da abitazioni di terzi non adibite ad uso agricolo e Tessuti produttivi* 100 metri
- 3) *da abitazioni del centro aziendale* 25 metri

Le distanze sopra indicate hanno un carattere di reciprocità, il calcolo delle stesse, per quanto riguarda gli allevamenti, va effettuato dal perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero o qualsiasi struttura per la raccolta e stoccaggio dei reflui zootecnici o similari, non dal terreno circostante adibito ad eventuali opere serventi.

TESTO VIGENTE

....omissis....

3.10.5 Allevamenti di animali: Distanze

La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento comunale (zone agricole).

I nuovi allevamenti zootecnici devono rispettare le seguenti distanze minime dal perimetro delle zone destinate a insediamenti residenziali e produttivi:

a) allevamenti suinicoli:

- fino a 1500 capi: m. 900;
- da 1501 a 3000 capi: m. 1.200;
- sopra 3001 capi: m. 1.800;
- tra allevamenti suinicoli di proprietà diverse: m. 200;

b) tutti gli altri tipi di allevamenti: m. 500.

I nuovi allevamenti zootecnici di qualsiasi tipo dovranno rispettare la distanza minima di m. 200 da edifici di proprietà di terzi (case sparse) e 25 m. da abitazioni del centro aziendale.

In ogni caso il Comune, su parere conforme del competente servizio dell'ASL, potrà prescrivere distanze maggiori di quelle indicate in relazione al tipo e alle dimensioni dell'allevamento.

Le distanze sopra indicate hanno un carattere di reciprocità, il calcolo delle stesse, per quanto riguarda gli allevamenti, va effettuato dal perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero o qualsiasi struttura per la raccolta e stoccaggio dei reflui zootecnici o similari, non dal terreno circostante adibito ad eventuali opere serventi.

ALLEGATO
alla deliberazione C.C./.../...



10
28.6.2025
A. H. A. U.

Allevamenti esistenti

Per i centri aziendali con allevamento esistente che non rispettano le distanze sopra elencate è necessario distinguere tra:

- Allevamenti esistenti o dismessi da meno di tre anni, senza cambio di destinazione d'uso, ubicati in zona agricola, possono eseguire ampliamenti fino ad un massimo del 25% del peso vivo allevato e comunque non devono ridurre ulteriormente le distanze in essere. L'ampliamento e le riconversioni con cambio di tipologia possono avvenire senza limitazioni se le nuove realizzazioni o se i ricoveri esistenti, utilizzati a tal fine, rispettano le distanze minime stabilite per i nuovi allevamenti. La realizzazione delle strutture di stoccaggio imposte dalla normativa vigente, non devono ridurre le distanze in essere ad eccezione di comprovata impossibilità tecnica. Le eventuali riattivazioni, effettuate nel periodo superiore ai tre anni, dovranno rispettare almeno le distanze minime stabilite per i nuovi.
- Allevamenti ubicati in zone non agricole o comunque dove non permesso dal PRG, essendo classificati come attività insalubre di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. R.D. 1265/34, non possono essere ampliati, possono eseguire unicamente miglioramenti igienico sanitari, senza aumento di peso vivo allevato. L'Amministrazione Comunale, per accertati inconvenienti igienico sanitari dovuti alla vicinanza con insediamenti residenziali, valutando il pregresso e l'evolversi della situazione, impone un periodo di tempo entro il quale l'azienda dovrà trasferirsi in zona agricola, non è mai ammessa la riattivazione.

Azzonamenti esistenti

Nelle zone ex A, B, C, D e F esistenti, che non rispettano le distanze di cui ai punti 1) sopra indicati, le nuove costruzioni dovranno distare rispettivamente:

- 50 metri dagli allevamenti esistenti indicati alla lettera A.
- 300 metri dagli allevamenti esistenti indicati alla lettera B.

Gli interventi previsti dall'art. 31 della legge n. 457 del 5/8/1978 sono sempre ammessi.

....omissis....

Allevamenti esistenti

Per i centri aziendali con allevamento esistente che non rispettano le distanze sopra elencate è necessario distinguere tra:

- Allevamenti esistenti o dismessi da meno di tre anni, con esclusione di quelli suinicoli, senza cambio di destinazione d'uso, ubicati in zona agricola, possono eseguire ampliamenti fino ad un massimo del 25% del peso vivo allevato e comunque non devono ridurre ulteriormente le distanze in essere. L'ampliamento e le riconversioni con cambio di tipologia possono avvenire senza limitazioni se le nuove realizzazioni o se i ricoveri esistenti, utilizzati a tal fine, rispettano le distanze minime stabilite per i nuovi allevamenti. La realizzazione delle strutture di stoccaggio imposte dalla normativa vigente, non devono ridurre le distanze in essere ad eccezione di comprovata impossibilità tecnica. Le eventuali riattivazioni, effettuate nel periodo superiore ai tre anni, dovranno rispettare almeno le distanze minime stabilite per i nuovi.
- Allevamenti ubicati in zone non agricole o comunque dove non permesso dal PRG, essendo classificati come attività insalubre di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. R.D. 1265/34, non possono essere ampliati, possono eseguire unicamente miglioramenti igienico sanitari, senza aumento di peso vivo allevato. L'Amministrazione Comunale, per accertati inconvenienti igienico sanitari dovuti alla vicinanza con insediamenti residenziali, valutando il pregresso e l'evolversi della situazione, impone un periodo di tempo entro il quale l'azienda dovrà trasferirsi in zona agricola, non è mai ammessa la riattivazione.

Azzonamenti esistenti

Nelle zone A, B, C, D e F esistenti, che non rispettano le distanze di cui ai punti a) e b) sopra indicati, le nuove costruzioni dovranno distare rispettivamente:

- 300 metri dagli allevamenti suinicoli esistenti
- 50 metri da tutti gli altri tipi di allevamento esistenti.

Gli interventi previsti dall'art. 31 della legge n. 457 del 5/8/1978 sono sempre ammessi.

....omissis....

3.10.8 Animali d'affezione

Per animali di affezione si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

Non è soggetta ad autorizzazione del Sindaco la detenzione, non a scopo di lucro, di animali di affezioni in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da canili, strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali, strutture commerciali (di cui agli artt. 8-9 R.R. 5/5/2008 n. 2), a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o spazi stessi.

Per numero limitato, in caso di cani e gatti, si intende un numero uguale o inferiore a 10.

La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco.

La detenzione di animali di affezione è comunque vincolata all'osservanza della normativa igienico-sanitaria degli spazi/luoghi in cui gli stessi permangono e dalle norme sul benessere animale.

È compito del proprietario adottare tutte le soluzioni idonee atte ad evitare disturbo o molestie ai vicini, comprese esalazioni generate ed imputabili alla presenza, nel proprio giardino/spazio o locale abitativo, di numerosi animali.

In merito alle caratteristiche e alle dimensioni dei ricoveri si fa riferimento allegato B – Tab. 1 R.R. 5/5/2008 n. 2 che segue:

Allegato B

Tab. 1 (articolo 18)

SUPERFICI MINIME DEI BOX

Capienza prevista	Taglia dei cani	Parte chiusa mq.	Parte scoperta mq.
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)
	Media	1,5	2,5 (*)
	Grossa	2,0	3,0 (*)
Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)
	Media	1,0	2,0 (*)
	Grossa	1,5	2,5 (*)
(*) aumentare per ogni cane in più, a partire da 4			

Taglia piccola: fino a kg.10 - media: da kg.11 a kg. 30 - grossa: oltre kg. 30

3.10.8 Animali d'affezione

Per animali di affezione si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

Non è soggetta ad autorizzazione del Sindaco la detenzione, non a scopo di lucro, di animali di affezioni in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da canili, strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali, strutture commerciali (di cui agli artt. 8-9 R.R. 5/5/2008 n. 2), a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o spazi stessi.

Per numero limitato, in caso di cani e gatti, si intende un numero uguale o inferiore a 10.

La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco.

La detenzione di animali di affezione è comunque vincolata all'osservanza della normativa igienico-sanitaria degli spazi/luoghi in cui gli stessi permangono e dalle norme sul benessere animale.

È compito del proprietario adottare tutte le soluzioni idonee atte ad evitare disturbo o molestie ai vicini, comprese esalazioni generate ed imputabili alla presenza, nel proprio giardino/spazio o locale abitativo, di numerosi animali.

....omissis....

I recinti/box degli animali di affezione devono essere mantenuti ad una distanza minima di 10 mt. dalle abitazioni di terzi e devono possedere caratteristiche strutturali (fondo impermeabile, ecc.) che consentano la facile pulizia e il facile allontanamento delle deiezioni.

Rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale, valutare quanti animali di affezione è possibile detenere all'interno di spazi abitativi e zone residenziali in base a criteri ragionevoli, avvalendosi anche degli strumenti urbanistici a disposizione (PGT) in cui inserire zone di limite numerico (1-10) di detenzione degli animali.

....omissis....